CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia **n° 378 del 11.12.2013**

OGGETTO : ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO.

L'anno duemilatredici il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 11,50 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : COPPOLA - BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo

CITTÀ DI
AGROPOLI

SEGRETERIA ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

PROPONENTE IL SINDACO

OGGETTO: Art. 1 comma 557 della lege n. 311/2004: autorizzazione all'utilizzazione di dipendenti comunali da parte dell'Unione dei Comuni Alto Cilento.

Considerato che l'Unione dei Comuni Alto Cilento ha richiesto con nota del 22/11/2013 prot. 328, l'autorizzazione all'utilizzo di quattro dipendenti di categoria D del Comune di Agropoli per la gestione, per conto dei Comuni dell'Unione, dei servizi relativi al commercio e attività produttive, lavori pubblici, personale ed informatizzazione, pianificazione urbanistica

l'autorizzazione all'utilizzo dei dipendenti del Comune di Agropoli di categoria D Margherita Feniello, Sergio Lauriana, Giuseppe Salurso e Gaetano Cerminara a svolgere orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004.

Atteso che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.
Richiamati:
- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di una altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione.
Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il

tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dal lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non puo' superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nelle stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Ritenuto, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto nell'allegato schema di convenzione;
Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;
Dato atto che i dipendenti hanno dichiarato la propria disponibilità all'espletamento di lavoro aggiuntivo ulteriore e il parere favorevole del responsabili d'area presso cui gli stessi prestano servizio;
Tutto ciò premesso e considerato, il Sindaco relatore propone che la Giunta Comunale:
- approvi e faccia proprie le valutazioni come sopra illustrate;
- adotti il presente atto, come da dispositivo che segue».

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, l'incarico a scavalco a favore dell'Unione dei Comuni Alto CIlento, ai dipendenti a tempo indeterminato:
   a) Margherita Feniello categoria D posizione economica D6 con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo
   b) Sergio Lauriana categoria D posizione economica D6 con il profilo professionale di Funzionario Tecnico
   c) Giuseppe Salurso categoria D posizione economica D6 con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo
   d) Gaetano Cerminara categoria D posizione economica D4 con il profilo professionale di Funzionario Tecnico
2) di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Agropoli e l'Ente proponente Unione dei Comuni Alto CIlento;
3) di autorizzare, altresì, il Dirigente del Settore Personale alla stipula della relativa convenzione;
4) di dichiarare all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.N. DEL

OGGETTO: Art.1, comma 557 della legge n.311/2004:autorizzazione all'utilizzazione del _____ da parte dell'Unione dei Comuni Alto Cilento.

L'anno_____ il giorno_____del mese di_____
_____in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Alto Cilento:
e
_____in rappresentanza del Comune di Agropoli;

PREMESSO:

che con deliberazione della G.C.n_____.del_____. è stato autorizzato, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato del Comune di Agropoli, _____ ,cat ___, posizione economica _____, con il profilo professionale di _____, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità altresì dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art.1 -comma 557- della legge n.311/2004, ed e stato approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi tra i due Enti:

-che con deliberazione n._____ del_____ la Giunta esecutiva dell'Unione dei Comuni Alto Cilento ha richiesto l'utilizzazione del dipendente del Comune di Agropoli _____ ed ha approvato il relativo schema di convenzione;

TANTO PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 Il Comune di Agropoli autorizza l'Unione dei Comuni Alto Cilento, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge n.311/2004, a servirsi dell'attività lavorativa di lavoro subordinato, del proprio dipendente _____, cat._____,pos.econ._____,assunto a tempo pieno ed indeterminato, che si è reso all'uopo disponibile, in relazione alle esigenze dell'Unione stessa per la gestione amministrativa dell'Ente e l'organizzazione del servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti;

ART.2 Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Agropoli e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo;

ART.3 L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art.3 del D.Lgs n.66/2003 e s.m.i. fermo restando che presso il Comune di Agropoli dovrà essere rispettato l'orario di lavoro previsto per 36 ore settimanali, dal lunedi al venerdi dalla ore 8 alle ore 14 ed il martedi e giovedi anche dalla ore 15 alle ore 18;

ART.4 Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al _____;

ART.5 Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito;

ART.6 Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite da lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane previsto dal CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;

ART.7 Per il servizio prestato a favore dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, all'interno del proprio orario di lavoro,al dipendente spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria e la posizione economica rivestita.

Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte(IRAP) per l'attività lavorativa resa a favore dell'Unione, saranno corrisposti e versati direttamente dall'Unione dei Comuni Alto Cilento;

ART.8 La spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva è a carico dell'Unione dei Comuni Alto Cilento

ART.9 il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso.

ART.10 Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO:.....

PER IL COMUNE DI AGROPOLI:.....

Agropoli 11 dicembre 2013

Il Sindaco
(Avv.Francesco Alfieri)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Agropoli 11 dicembre 2013

Il Responsabile del servizio
dott. Eraldo Romanelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Agropoli 11 dicembre 2013

Il Responsabile del servizio
Biagio Motta

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 18/12/13

IL MESSO COMUNALE

f.to CITTA' DI AGROPOLI
Prov. di Salerno
IL MESSO COMUNALE
(Mario Barone)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 18/12/13

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

E' copia conforme all'originale depositato presso questo ufficio, da servire per uso amministrativo.

Agropoli, lì

Il Dirigente
Dott. Eraldo Romanelli